

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1964

Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso disegno di legge ha lo scopo di provvedere alle esigenze congiunturali mediante l'istituzione di un'addizionale alle aliquote attualmente vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, sia per gli scambi interni che per quelli di importazione, nella misura del 20 per cento, con arrotondamento a dieci centesimi; tale addizionale è contenuta nella misura del 10 per cento per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

In tal guisa l'onere fiscale per le merci soggette all'aliquota normale, applicabile nella generalità dei casi, viene a risultare del 4 per cento (aliquota 3,30% + addizionale 0,66 arrotondata a 0,70 = 4); in proporzione viene ad aumentare il carico tributario per le prestazioni di servizi in genere nonchè per le merci che attualmente scontano l'IGE, per ogni passaggio, con aliquote inferiori o superiori alla normale, ovvero che sono assoggettate al tributo con aliquote condensate, in base a speciali regimi impositivi *una tantum* stabiliti per legge o per decreto ministeriale.

In corrispondenza di detta addizionale, il disegno di legge prevede un aumento nella misura del 20 per cento per le aliquote in base alle quali si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati, nonchè per le aliquote dell'imposta di conguaglio sui prodotti importati; ciò a causa della maggiore incidenza tributaria che viene a verificarsi nelle componenti dei prodotti (articolo 2).

È evidente che nessun aumento fiscale subiranno gli alimenti attualmente esenti dal tributo (pane, latte, farina, paste alimentari, eccetera).

Dall'applicazione dell'addizionale si è ritenuto altresì di escludere gli alimenti di prima necessità soggetti ad IGE e le somministrazioni di acqua per non influire sull'andamento dei prezzi relativi a consumi indispensabili; la benzina ed i gas di petrolio liquefatti destinati come carburanti nell'autotrazione, che di recente hanno subito un notevole aggravio per l'aumento dell'imposta di fabbricazione; i fertilizzanti, gli anticrittogamici, i generi usati in agricoltura

per la protezione delle piante (presidi sanitari), gli attrezzi agricoli, le macchine agricole, i trattori agricoli, le sementi, i foraggi ed i mangimi per il loro largo impiego in agricoltura.

Infine, nel campo delle prestazioni, sono state escluse dal nuovo aggravio fiscale i ricoveri e le prestazioni ospedaliere per la loro particolare natura, nonché le entrate derivanti dall'esercizio del credito per non rendere più oneroso il costo del denaro (articolo 3).

Con l'articolo 4 del disegno di legge, si è inteso regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decaduto decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

In proposito, considerato che il carattere traslativo del tributo ha già esplicitato i suoi effetti economici per modo che la restituzione determinerebbe degli indebiti arricchimenti da parte dei contribuenti che sono riusciti a trasferire il maggior onere d'imposta derivante dal citato decreto-legge e tenuto conto della sperequazione che si verificerebbe a danno dei contribuenti che, avendo versato il tributo a mezzo marche, non potrebbero ottenere il rimborso delle maggiori somme versate, si è ritenuto opportuno di mantenere ferme le aliquote maggiorate dall'anzidetto decreto-legge per il periodo in cui esso ha avuto applicazione ed in conseguenza di non far luogo a rimborsi.

Naturalmente, poichè l'accennato maggiore onere d'imposta verrà in parte a riflettersi sull'incidenza del tributo incorporato nei prodotti esportati, si è ravvisata l'opportunità di compensare gli operatori economici dell'onere medesimo, ed a tal fine, la pro-

posta norma contiene una disposizione con la quale si consente che la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, venga, per i prodotti esportati dal 31 agosto al 24 settembre 1964, liquidata in base alle aliquote maggiorate ai termini del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

Con l'articolo 5, in analogia al disposto dell'articolo 53 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata vengono, altresì, escluse dall'applicazione delle addizionali le entrate conseguite in dipendenza di contratti stipulati con le Amministrazioni dello Stato e con gli enti ad esse equiparati ad ogni effetto fiscale, aggiudicati o in corso di aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge. Ciò nella considerazione che nei confronti delle predette Amministrazioni ed enti non è possibile l'esercizio del diritto di rivalsa, ostando il divieto dell'articolo 6 della citata legge organica.

In vista della temporaneità delle esigenze congiunturali, cui il provvedimento si ispira, l'articolo 6 ne limita l'efficacia alla durata di tre anni.

Si prevede che il maggior gettito conseguente alla istituzione dell'addizionale ed agli aumenti delle aliquote dell'imposta di congruaggio per le importazioni, dedotto il mancato gettito per le anzidette esenzioni, si aggirerà sui 223 miliardi, a fronte di una maggiore spesa di circa 27 miliardi per gli aumenti delle aliquote dei ristorni spettanti agli esportatori; in definitiva, quindi, si avrà un incremento effettivo di circa 196 miliardi, per esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita un'addizionale nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

Art. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di congruo per quelli importati.

Art. 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

7) olii vegetali allo stato commestibile;

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;

14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) aceto;

20) benzina;

21) gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;

24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

25) somministrazioni di acqua;

26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Art. 4.

Nel periodo intercorrente dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di conguaglio rimangono stabilite nella misura prevista dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

Art. 5.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonchè a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per la durata di tre anni.